

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento della linea ferroviaria Rho - Arona. Tratta Rho - Gallarate. Primo lotto funzionale Rho - Parabiago. Approvazione di progetto definitivo e finanziamento CUP J31J0500010001. (Deliberazione n. 33/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche e integrazioni;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visto in particolare l'art. 4, commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modifiche e integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti pro-

duttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto in particolare l'art. 21 che, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla menzionata legge n. 443/2001, autorizza contributi quindicennali pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2010;


Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include all'allegato 1 nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» la infrastruttura denominata «Accessibilità ferroviaria Malpensa» con un costo di 1.133,1 milioni di euro e all'allegato 2, tra i corridoi ferroviari della predetta voce «Accessibilità Malpensa», il potenziamento della tratta Gallarate - Rho;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corregge in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici,



relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64/2006), con la quale questo comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del «Potenziamento della linea Rho - Arona - tratta Gallarate - Rho»;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), all'allegato 1, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» conferma l'accessibilità ferroviaria Malpensa con un costo aggiornato di 2.260,9 milioni di euro;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e successive modifiche e integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 15 aprile 2010, n. 16265, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo comitato dell'approvazione del progetto definitivo del «Potenziamento della tratta ferroviaria Rho - Gallarate»;

Vista la nota 27 aprile 2010, n. 18140, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa al «Potenziamento della tratta ferroviaria "Rho - Gallarate"»;

Vista la nota 11 maggio 2010, n. 20547, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha completato la trasmissione degli allegati alla relazione istruttoria sopra citata;

Considerato che, nella seduta del 26 giugno 2009, con delibera n. 51, questo comitato ha definito le disponibilità del fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, quantificando le risorse allocabili da questo comitato medesimo rispettivamente per il centro-nord e per il Mezzogiorno e riportando, in apposito allegato, l'elenco degli interventi da attivare nel triennio tra cui l'opera all'esame;

Considerato che l'opera all'esame è inclusa nella tabella A03 «opere in corso - sviluppo infrastrutturale rete convenzionale» dell'aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) esaminato nell'odierna seduta del comitato, con

un costo parziale della progettazione e prima fase indicato pari a 392 milioni di euro, di cui 10 disponibili al 2008, 90 provenienti da riallocazione di risorse del contratto già disponibili e 292 provenienti dalle risorse destinate dal citato art. 21 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 alla prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche (risorse della c.d. «legge obiettivo»);

Considerato che con nota 11 marzo 2010, n. 1034, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) - ha interessato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine a comunicazioni pervenute da comitati di cittadini sul progetto definitivo della tratta Rho - Gallarate;

Considerato che con note 30 aprile 2010, n. 1890, e 11 maggio 2010, n. 2068, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE ha formulato osservazioni e richieste di approfondimenti in ordine alla documentazione istruttoria relativa alla proposta di approvazione del progetto definitivo della tratta Rho - Gallarate;

Considerato che con nota 4 maggio 2010, n. 19350, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha inviato una nuova proposta di approvazione del progetto definitivo del solo primo lotto funzionale Rho - Parabiago della tratta Rho - Gallarate;

Considerate le osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla proposta di approvazione del progetto definitivo del citato primo lotto funzionale Rho - Parabiago;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto preliminare approvato con la delibera n. 65/2005 prevedeva:

la realizzazione di un terzo binario, in affiancamento ai due binari esistenti nella tratta Gallarate - Busto Arsizio e nella tratta Parabiago - Vanzago, mentre nelle restanti tratte era necessaria la ricollocazione di tutti e tre i binari e quindi la ridefinizione del tracciato dell'intero complesso di binari;

l'intervento di scavalco in ingresso a Rho;

il nuovo ponte sul canale Villoresi;

adeguamenti della maggior parte delle opere d'arte presenti lungo la tratta come l'allungamento di tutti i sottopassi; la demolizione del cavalcavia al km 1+257 e l'adeguamento del cavalcavia della strada ss 336 al km 21+679;

che la scelta di realizzare un terzo binario piuttosto che un quadruplicamento della linea era stata dettata dai vincoli imposti dal fitto contesto urbanistico di riferimento



mentre la capacità assicurata dai tre binari risultava comunque sufficiente a consentire la rispondenza al modello trasportistico allora richiesto;

che il modello di esercizio alla base della soluzione del triplicamento prevedeva una forte asimmetria dei flussi con un utilizzo promiscuo di uno dei tre binari in funzione della domanda pendolare di punta, in direzione di Milano la mattina, e in direzione di Varese/Domodossola nelle ore serali;

che tra le prescrizioni della delibera n. 65/2005, adottate da questo Comitato su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state inserite tre prescrizioni concernenti (1) l'elaborazione del modello di esercizio in funzione dei programmi regionali e della normativa vigente, (2) la previsione di una ulteriore fermata a Nerviano e (3) l'integrazione del progetto definitivo con la previsione di messa a PRG delle stazioni di Rho e Gallarate;

che il modello di esercizio successivamente adottato prevede l'attivazione del Servizio suburbano e in particolare della nuova linea suburbana Parabiago - Rogoredo in aggiunta alla linea Varese - Pioltello e, in vista dell'Expo 2015, il potenziamento dei collegamenti con Malpensa e che tutto ciò ha reso necessaria la separazione dei traffici lento e veloce nella tratta compresa tra Rho e Parabiago;

che pertanto nel progetto definitivo è stato adottato un sistema a 4 binari nella tratta tra Rho e Parabiago (2 binari per servizi veloci e 2 binari per servizi con fermata) e a 3 binari nella tratta Parabiago - Gallarate nonché la messa a PRG delle stazioni di Rho, Busto Arsizio, Parabiago e Gallarate;

che il sistema a quattro binari adottato nel progetto definitivo all'esame è costituito da due binari centrali - corrispondenti ai binari esistenti della linea in esercizio - affiancati da un binario lato ovest, posizionato conformemente al terzo binario del progetto preliminare e da un nuovo binario lato est e che tale soluzione è derivata proprio dalla necessità, nei limiti del possibile, di ridurre al massimo l'impatto dell'intervento sul contesto urbanistico;

che il progetto prevede inoltre il cosiddetto «Raccordo Y» che consente il collegamento tra la linea di competenza di RFI S.p.A. Rho - Gallarate e la linea Ferrovie nord Milano Novara - Saronno all'altezza della stazione di Busto Arsizio, per garantire il collegamento Rho Fiera con Malpensa;

che la procedura di approvazione di cui all'art. 166 del decreto legislativo n. 163 è stata seguita con riferimento al progetto definitivo dell'intera opera «Potenziamento linea Rho - Gallarate»;

che il progetto definitivo in approvazione comprende, oltre il quadruplicamento della tratta Rho-Parabiago, anche la realizzazione del «Raccordo Y», parziali interventi alla bretella di collegamento tra il binario pari della linea «Novara» ed il binario pari della linea «Varese» nel tratto Rho - Rho Fiera di Milano nonché la parziale realizzazione della messa a PRG delle stazioni di Rho e Parabiago;

che l'aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., esaminato da questo comitato nella seduta odierna, prevede nella tabella A01 «Manutenzione straordinaria, migliorativa, evolutiva e obblighi di legge» il piano di risanamento acustico che destina per l'intera tratta Rho - Gallarate l'accantonamento di 41,8 milioni di euro, di cui 20 riconducibili agli interventi previsti nel primo lotto funzionale;

che in data 31 luglio 2009 il soggetto aggiudicatore ha dato avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai privati interessati dalle attività espropriative ai sensi del comma 2, dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006 mediante pubblicazione su un quotidiano a tiratura nazionale (La Repubblica) nonché sul quotidiano Corriere della Sera edizione di Milano quale quotidiano a tiratura locale;

che in data 6 agosto 2009 il progetto definitivo è stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è stato altresì inviato a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti;

che la conferenza di servizi istruttoria è stata convocata per il giorno 8 ottobre 2009;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propria nota del 12 febbraio 2010 ha espresso parere favorevole, comunicando gli esiti dell'istruttoria svolta dalla commissione tecnica di valutazione di impatto ambientale VIA e VAS ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006 e formalizzata con parere 383 del 30 novembre 2009;

che dal suddetto parere risulta: una sostanziale coerenza tra il progetto definitivo e il progetto preliminare approvato con la delibera n. 65/2005;

che le variazioni del progetto definitivo o non assumono rilevanza sotto l'aspetto localizzativo o introducono elementi migliorativi o ancora comportano nuove soluzioni accettabili dal punto di vista della compatibilità ambientale;


che la fase di cantierizzazione risulta coerente con le previsioni del progetto definitivo fatti salvi gli aspetti di dettaglio determinati dallo sviluppo esecutivo degli elaborati;

che il piano di monitoraggio ambientale è redatto secondo le disposizioni dell'allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006 e le linee guida della commissione speciale VIA;

che è stata accertata l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni di cui alla delibera n. 65/2005;

che è stata verificata l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del decreto di compatibilità ambientale nonché, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni, la compatibilità ambientale delle variazioni introdotte;

che il Ministero per i beni e le attività culturali ha fatto pervenire in data 15 aprile 2010 il proprio parere favo-



revole all'approvazione del progetto definitivo subordinando la stessa approvazione all'ottemperanza, in sede di redazione del progetto esecutivo ovvero nel corso della realizzazione dell'opera, di talune prescrizioni;

che la Regione Lombardia, sulla base della propria delibera 7 ottobre 2009, n. 10273, ha espresso parere favorevole in sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo condizionato al recepimento di prescrizioni e raccomandazioni, esprimendo la propria volontà di intesa Stato-regione in ordine alla localizzazione dell'opera denominata «Raccordo Y»;

che tutte le interferenze individuate nel progetto definitivo sono riportate nel documento di progetto «MDL1 00 D 26 RG SI0000 001 A censimento sottoservizi interferiti»;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è confermato in RFI S.p.A.;

che la modalità di realizzazione dell'opera è l'appalto integrato;

che si prevede la predisposizione della gara d'appalto e il relativo affidamento dei lavori entro luglio 2012, una durata complessiva dei lavori di 1720 giorni e l'attivazione della tratta secondo una tempistica coerente con la programmazione di Expo 2015;

che l'intervento è stato articolato in due lotti funzionali: il primo lotto, considerato prioritario anche in relazione ai tempi di realizzazione dell'Expo 2015 e per il quale è ora proposta l'approvazione del progetto definitivo, comprende il quadruplicamento della tratta Rho - Parabiago, la realizzazione del cosiddetto "Raccordo Y" e la parziale realizzazione della messa a PRG delle stazioni di Rho e Parabiago, mentre il secondo lotto comprende la realizzazione del triplicamento Parabiago - Gallarate e il completamento degli interventi previsti nel progetto definitivo dell'intera opera;

sotto l'aspetto finanziario:

che il nuovo limite di spesa dell'opera complessiva Rho - Gallarate, scaturito dal quadro economico del progetto definitivo anche a seguito della valorizzazione delle prescrizioni, è pari a 727,7 milioni di euro;

che l'incremento è dovuto in primo luogo alla realizzazione del quadruplicamento nella tratta Rho - Parabiago oggetto della presente proposta di approvazione; in secondo luogo, alla realizzazione del collegamento Rho Fiera - Malpensa tra la linea RFI e quella FNM a Busto Arsizio realizzato con il c.d. «Raccordo Y»; infine, alle numerose richieste di integrazioni e prescrizioni avanzate dagli enti locali in sede di conferenza di servizi;

che il costo del primo lotto funzionale, a seguito della valorizzazione delle prescrizioni ad esso riferite, è pari a 401,8 milioni di euro;

che per la copertura finanziaria del predetto primo lotto funzionale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone:

l'assegnazione di 292 milioni di euro a valere sulle risorse del programma delle infrastrutture strategiche rese disponibili dall'art. 21 del decreto legislativo n. 185/2008;

il trasferimento temporaneo di 89,8 milioni di euro dal progetto «Linea ferroviaria Passo Corese - Rieti» al progetto in esame, secondo quanto indicato nell'aggiornamento 2009 del contratto di programma RFI 2007 - 2011 citato nelle premesse;

l'utilizzo di 20 milioni di euro già stanziati e accantonati nell'ambito del piano di risanamento acustico e ambientale, da utilizzare secondo il programma previsto, reso progettuale coerente con l'intervento di potenziamento;

che il fabbisogno finanziario, relativo al suddetto primo lotto funzionale, previsto per gli anni 2010-2015 è il seguente:

(milioni di euro)						
2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE
9,2	35,7	60,6	85,9	112,8	97,6	401,8

Considerato inoltre che nel citato aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., esaminato positivamente in data odierna da questo comitato, risultano già contrattualizzate al 31 ottobre 2007 risorse pari a 10 milioni di euro a favore del progetto «Potenziamento linea Rho - Gallarate»;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modifiche e integrazioni, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del primo lotto funzionale Rho - Parabiago del «Potenziamento della linea Rho - Arona, tratta Gallarate - Rho». L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 L'importo di 401,8 milioni di euro costituisce il «limite di spesa» del primo lotto funzionale Rho-Parabiago del potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona tratta Rho-Gallarate.



1.3 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato 1.

1.4 La documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta nel documento del progetto definitivo «MDL1 00 D 26 RG SI0000 001 A censimento sottoservizi interferiti».

2. Assegnazione finanziamento

2.1 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1, è disposta a favore di RFI l'assegnazione, a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 21, comma 1, del decreto legge n. 185/2008, e decorrente dal 2010, di un contributo massimo di 24.973.402 euro per 15 anni.

2.2 Il suddetto contributo, suscettibile di sviluppare, al tasso attualmente praticato dalla cassa depositi e prestiti, volumi di investimento di 282.000.000 euro, è quantificato includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

2.3 Il finanziamento assegnato con la delibera n. 105/2006 a favore della «Nuova linea Passo Corese - Rieti» è revocato.

2.4 Il contributo di cui al punto 2.3, pari a 8,046 milioni di euro, per quindici anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, con decorrenza dal 2007, è assegnato a RFI S.p.A. per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1.1 detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 90 milioni di euro, è quantificato indicando, nel costo di realizzazione degli interventi, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

3. Altre disposizioni di carattere finanziario

3.1 Il suddetto finanziamento a favore del progetto «Nuova linea Passo Corese - Rieti» potrà essere reintegrato in occasione dell'aggiornamento 2010 del citato contratto di programma 2007-2011, previa presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE della relativa proposta, ai fini di una apposita deliberazione di questo comitato.

3.2 L'assegnazione di cui al punto 2.4 è subordinata alla verifica, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'effettiva ed intera disponibilità delle risorse e dell'assenza di impegni di carattere vincolante per il soggetto aggiudicatore nei confronti di terzi. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà riferire in proposito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE.

3.3 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 RFI S.p.A. è altresì autorizzata ad utilizzare, per un importo di 20 milioni di euro, risorse assegnate al progetto «Risanamento acustico ambientale» peraltro già destina-

te, all'interno del programma stesso, al più ampio «Potenziamento della linea ferroviaria Rho - Arona: tratta Rho - Gallarate».

4. Disposizioni finali

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera e fornirà assicurazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE in ordine alla completezza degli elaborati del progetto definitivo, con riferimento in particolare agli immobili di cui è prevista l'espropriazione.

4.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE. Resta fermo che la commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

4.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento di una quota dei lavori dovrà contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2 che del pari forma parte integrante della presente delibera.

4.5 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 13 maggio 2010

Il Vice Presidente: TREMONTI

Il segretario : MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011


Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario registro n.2, Economia e finanze, foglio n. 141



**PROGETTO DEFINITIVO POTENZIAMENTO LINEA RHO - ARONA
TRATTA RHO - GALLARATE
1° LOTTO FUNZIONALE RHO - PARABIAGO**

Parte 1^a - Prescrizioni.

Parte 2^a - Raccomandazioni




Parte 1^a**PRESCRIZIONI****1. Prescrizioni da ottemperare nella fase di progettazione esecutiva ed in quella realizzativa****1.1 Prescrizioni di carattere generale.**


- a. nel corso della progettazione esecutiva il soggetto aggiudicatore dovrà:
- sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto, applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica assumendo come riferimento:
 - i. Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde del Ministero dell'Ambiente, Servizio VIA, settembre 1997.
 - ii. Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica della Regione Lombardia, 2000.
 - iii. Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale inseriti nell'ambito dello "Studio interdisciplinare sui rapporti tra protezione della natura e infrastrutture di trasporto" approvato il 7 maggio 2007 con decreto n. 4517 di Regione Lombardia.
 - conseguire l'obiettivo del contenimento delle vibrazioni in fase di esercizio entro le soglie di tollerabilità per il disturbo degli occupanti gli edifici e dovranno essere conseguentemente adottate soluzioni mitigative di adeguata efficacia, utilizzando, nei tratti in cui risulta sensibile l'effetto delle vibrazioni, la tipologia di miglior mitigazione anche a valle dei risultati delle sperimentazioni in corso sui nuovi sistemi di intervento con funzione antivibrante, assicurando adeguata manutenzione in fase di gestione;
 - documentare i criteri e le modalità di gestione delle acque reflue, il fabbisogno di energia elettrica, la produzione di rifiuti, la protezione del suolo nelle aree di cantiere;
 - tenere conto, della presenza di industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 334/99 cosiddetta "Seveso 2";
 - redigere un approfondito studio delle opere di mitigazione ambientale da sottoporre alla valutazione della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici di Milano;
 - prevedere laddove possibile la realizzazione di manufatti di attraversamento di sezione adeguata a consentire la continuità di percorsi ciclopedonali;



- dovrà essere effettuato un aggiornamento del progetto definitivo in relazione alla cartografia provinciale dei pozzi aggiornata al 2009, verificando altresì l'esistenza di eventuali altri pozzi adibiti a scopo potabile interessati dal tracciato ferroviario;
 - per il manufatto in affiancamento al ponte esistente sul canale Villorosi, in fase esecutiva dovrà essere redatta una relazione idraulica corredata da tavole a scala idonea che individui il franco idraulico di sicurezza pari a 1 m sopra la quota della sponda più bassa del canale o, in alternativa, la quota del pelo libero nel canale Villorosi corrispondente alla portata massima concessa al Consorzio Est Ticino Villorosi in corrispondenza della sezione di riferimento;
 - redigere il progetto di monitoraggio ambientale di cui all'art. 121 dell'allegato XXI al D.Lgs. 163/2006.
- b. Le opere di mitigazione e compensazione ambientale dovranno essere sviluppate in modo organico e dettagliato e poste in essere in maniera integrata tenendo conto di tutte le valenze presenti sul territorio, in particolare :
- ✓ gli ambienti interessati dal Parco del Roccolo;
 - ✓ il bosco di Vanzago;
 - ✓ Parco del Castello di Legnano;
 - ✓ Asta fluviale del fiume Olona;
 - ✓ Nuclei storici di S.Giorgio su Legnano;
 - ✓ Villa Parravicini e parco;
 - ✓ la realizzazione delle stesse, per quanto possibile, dovrà avvenire in via anticipata rispetto al completamento dell'infrastruttura.
- c. La cantierizzazione e realizzazione di adeguamento di opere viarie connesse all'opera ferroviaria dovranno essere effettuate in modo da ridurre al minimo l'impatto sul traffico garantendo adeguate condizioni di deflusso del traffico;
- d. per quanto riguarda il ripristino della vegetazione dovrà essere previsto, d'intesa con Regione Lombardia, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, raccogliendo, eventualmente in loco il materiale per la loro propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di conservare la diversità biologica e di consentire la propagazione di materiale vivaistico, la cui provenienza sia certificata, definendo le modalità per il corretto attecchimento degli impianti;
- e. ferma restando la funzionalità delle barriere antirumore previste dal progetto definitivo in approvazione, al fine di consentire un migliore inserimento paesaggistico delle stesse, il soggetto aggiudicatore provvederà ad apportare non sostanziali modifiche al tipologico attualmente in uso in maniera tale da prevedere l'uso di barriere in cemento fino all'altezza di due metri e trasparenti per le porzioni di barriera eccedenti i due metri di altezza. Inoltre, dal lato della barriera non interessato dalla circolazione dei treni, laddove ritenute utili, dovranno essere previste apposite maglie atte a consentire la crescita di piante rampicanti al fine di ottenere una significativa schermatura della porzione di barriera in cemento. Sarà onere del soggetto aggiudicatore la messa a dimora delle piante di cui trattasi;



- f. la realizzazione delle barriere antirumore dovrà essere effettuata in fasi successive a seconda dell'articolazione delle fasi di potenziamento dell'esercizio ferroviario, ferma restando la garanzia del rispetto dei limiti di rumore;
- g. dovranno essere eseguiti i sondaggi archeologici preliminari in comune di Parabiago dal Km 6+776 al Km 8+236, dal Km 10+120 al Km 11+623; in comune di San Giorgio su Legnano, Canegrate e Legnano dal Km 13+801 al Km 15+869. Per il restante tratto dovrà essere notificata, alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia, l'apertura dei cantieri, l'inizio dei lavori nonché l'attività di scavo e di sbancamento in generale ai fini di accertare, nei modi e nei termini di cui al Dec. Lgs. 42/2004, eventuali presenze di interesse archeologico;
- h. dovranno essere limitate le aree che in conseguenza delle opere dell'infrastruttura ferroviaria restino intercluse e le stesse dovranno formare oggetto di dettagliato studio paesaggistico al fine di un loro più equilibrato inserimento;
- i. le misure di mitigazione delle attività di cantiere dovranno essere integrate approfondendo le analisi svolte circa i potenziali effetti cumulativi connessi alle attività del cantiere ferroviario e l'uso della viabilità perimetrale del SIC Bosco di Vanzago, specificando le misure di salvaguardia nei confronti degli ecosistemi e delle componenti faunistica e vegetazionale presenti nel SIC e della rete ecologica di cui è parte integrante;
- j. dovrà essere predisposto un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, con valenza contrattuale, che contenga i dettagli operativi di questa attività in termini di:
- Percorsi impegnati;
 - tipo di mezzi ;
 - volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito;
 - percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati;
 - percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate, ove siano specificate, se del caso, le misure di salvaguardia degli edifici sensibili;
- k. le sorgenti di rumore in fase di cantiere dovranno essere silenziate secondo le migliori tecnologie per minimizzare le emissioni sonore in conformità al DM 1 aprile 2004 "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale" che dovranno essere considerate anche in merito alla fase di progettazione esecutiva delle opere e degli impianti;
- l. tutti gli interventi dovranno essere compatibili con la Rete Ecologica Regionale (RER) di cui alla DGR 8/8515 del 26 novembre 2008;
- m. gli aspetti relativi al Piano di Monitoraggio, andranno concordati nel dettaglio con ARPA;
- n. relativamente alla gestione di specifiche criticità, alla modalità del trattamento dei risultati del monitoraggio e alla divulgazione delle informazioni ambientali nonché alla risoluzione delle questioni puntuali (audit pubblico) andranno individuate delle forme, anche semplificate di Tavolo/osservatorio ambientale col supporto tecnico di ARPA;




- o. d'intesa con i comuni interessati, dalla realizzazione dell'intervento, le aree a servizio delle fermate dovranno essere studiate al fine di favorire l'interscambio modale con il trasporto su gomma, di garantire la maggiore fruibilità delle stesse anche alla luce dell'utilizzo della linea ferroviaria anche per viaggiatori provenienti dai comuni limitrofi nonché di favorire il trasporto ciclabile prevedendo nel contesto di dette fermate idonee aree di stazionamento e l'inserimento di strutture tipo "ciclo stazione";
- p. in considerazione all'antropizzazione delle aree attraversate dalla linea ferroviaria e del significativo volume del servizio ferroviario, con l'obiettivo di ridurre i disagi abitativi nelle zone a ridosso della linea ferroviaria e contemporaneamente favorire la riqualificazione urbanistica di tali ambiti e prevenire la creazione di situazioni di degrado e di insicurezza urbana, per i fabbricati ad uso abitativo, legittimamente edificati e ricadenti per almeno il 50% della superficie in pianta entro 10 metri dal binario più esterno, il soggetto attuatore dovrà prioritariamente proporre ai proprietari l'acquisizione degli immobili. In caso di fabbricato con più unità immobiliari, il soggetto attuatore potrà procedere all'acquisizione di singole unità immobiliari previo accordo con le amministrazioni comunali sulle modalità di utilizzo e gestione delle u.i., acquisiti nell'ottica di perseguire gli obiettivi prima citati.

Nei casi in cui i proprietari non siano disponibili alla cessione, potranno essere ristorati con una compensazione economica, commisurata al disagio abitativo creatosi ed all'eventuale variazione del valore dell'immobile, condizionata ad ampia liberatoria nei confronti di RFI e dei soggetti gestori della rete, con obbligo, in caso di cessione a qualunque titolo dell'edificio, di trascrizione della condizione dell'immobile interessato da accordo con RFI, dei contenuti della liberatoria e della compensazione economica ricevuta.

Tale compensazione, alle medesime condizioni, viene applicata anche agli edifici frontisti legittimamente edificati nella fascia di rispetto ferroviario di cui al DPR 753/80 Titolo III e pertanto ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Le modalità di calcolo della compensazione saranno determinate sulla base di apposite Linee Guida redatte dal soggetto aggiudicatore in accordo con la Regione Lombardia.

1.2 Prescrizioni puntuali 1° lotto funzionale


- a) La realizzazione dei quattro binari in comune di Pregnana dovrà avvenire mantenendo il solo binario nord della linea attuale e realizzando un fascio di 3 binari a nord dal lato della zona industriale. La soluzione a raso dovrà essere accompagnata dalla sistemazione viabilistica e dal ripristino degli accessi per la zona industriale interferita e dalla realizzazione di una fascia di mitigazioni a verde sulla sede del binario sud attuale che viene dismesso, in adiacenza alla zona residenziale; dovrà inoltre essere garantita la continuità veicolare in Viale Lombardia con rifacimento/sostituzione del cavalcavia esistente, riorganizzazione dell'accessibilità da e per il comparto produttivo di via dei Rovedi e di una pista di collegamento con le aree ambientali di pregio;
- b) nell'ambito del comune di Vanzago dovrà essere sviluppata una diversa soluzione planimetrica traslando rigidamente la sede ferroviaria trasversalmente al fine di



minimizzare l'interferenza e il numero di demolizioni, specialmente in relazione all'intero fronte nord della linea ed alla tratta centrale lungo la quale è localizzata l'attuale stazione, valutando come limiti di ingombro dal km 2+850 al km 3+000 il binario sud esistente e dal km 3+000 al km 3+900 il binario nord esistente ed arretrando la banchina verso il confine comunale di Pregnana Milanese;

L'ottemperanza alle prescrizioni di cui ai precedenti punti a) e b) comporta un particolare aggravio al programma temporale di realizzazione dell'intervento ferroviario tale da compromettere la possibile attivazione della nuova linea in coerenza dell'EXPO 2015 di Milano e pertanto la Regione Lombardia e gli enti locali dovranno farsi parte diligente con il soggetto aggiudicare ponendo in essere tutti i provvedimenti di propria competenza atti a garantire il ricorso all'esecuzione dei lavori anche di notte e nei giorni festivi. Il soggetto aggiudicatore dovrà, dal proprio canto, attuare tutte le adeguate strategie di gestione del rapporto con l'appaltatore.

- c) La risoluzione dell'interferenza tra la nuova linea ferroviaria ed il "derivatore di Parabiago" con i connessi derivatori di Arluno, - Vittuone e Bareggio dovrà essere garantita in conformità al progetto di risoluzione depositato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in sede di Conferenza di Servizi. Dovrà provvedersi, pertanto, a redigere, d'intesa con il richiamato Consorzio, il progetto definitivo della risoluzione dell'interferenza con una soluzione che eviti l'interessamento con le strutture della nuova fermata ferroviaria di Pregnana Milanese sulla linea storica Milano-Torino, e procedere ad avviare il relativo iter autorizzatorio in base alla vigente normativa. Il soggetto aggiudicatore dovrà programmare le attività di progettazione e attuare tutti i possibili accorgimenti per garantire il raggiungimento della conclusione dell'iter approvativo in tempi coerenti con la progettazione esecutiva dell'opera ferroviaria, anche coinvolgendo gli enti locali interessati. Il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, per motivi indipendenti dal soggetto aggiudicatore, comporterà l'avvio della risoluzione dell'interferenza come da progetto definitivo presentato dal soggetto aggiudicatore in Conferenza di Servizi;
- d) dovrà essere realizzata una pista ciclabile, comprensiva di alberature, di collegamento della linea ferroviaria con la Villa del Castellazzo secondo un tracciato da concordare con tutti i Comuni coinvolti (Vanzago, Pregnana Milanese, Rho); il percorso ciclopedonale dovrà essere raccordato con il sottopasso ciclopedonale di Via Roma e il nuovo cavalcavia di Viale Lombardia a Pregnana Milanese e, previo verifica di fattibilità, consentire il collegamento tra le aree di pregio ambientale PLIS del Basso Olona-Rhodense, fontanile Serbelloni, Mulino Sant'Elena e la Villa del Castellazzo.
- e) Dovranno essere realizzati prioritariamente nel Comune di Vanzago il potenziamento del parcheggio esistente a sud della linea in Via Assisi, nel Comune di Nerviano il nuovo parcheggio in area adiacente alla località Cantone e nel comune di Parabiago l'ampliamento del parcheggio di Via Cavalieri sull'area adiacente azzonata in parte a Standard comunale ed in parte in fascia di rispetto ferroviaria.
- f) Dovrà provvedersi inoltre :
- In Comune di Rho



A valutare l'adozione di accorgimenti utili ad aumentare la luce libera del ponte ferroviario su C.so Europa, fino al valore di franco verticale minimo di 4,5 metri in modo da migliorare il passaggio di autobus e mezzi pesanti.

- In Comune di Pogliano Milanese

A realizzare, sottoattraversando la linea ferroviaria, un passaggio veicolare in corrispondenza della Via Arluno.

A realizzare un collegamento carrabile tra la Via Don Corti e la Via Allende anche tramite l'ampliamento delle strutture previste per l'allungamento del sottopasso della SP229. Tale verifica dovrà essere condotta in accordo con ANAS Spa in qualità di soggetto attuatore dell'opera "SS 33 del Sempione - variante tra gli abitati di Rho e Gallarate".

- In Comune di Pregnana Milanese

A realizzare il sottopasso ciclopedonale di via Roma garantendone un facile accesso dalla via Roma medesima e dal viale dell'Industria.

Valutare la fattibilità tecnica-amministrativa per la rimodulazione della viabilità principale e secondaria nei pressi della rotatoria di via Vanzago - via Pregnana - viale Europa Unita per il miglioramento dell'accessibilità al comparto denominato Isola Maddalena.

Gli interventi a verde dovranno essere integrati con interventi di infittimento della macchia arborea-arbustiva nell'area compresa tra la SP 172, la ferrovia ed il Canale Scolmatore in coerenza e conformità a quanto già parzialmente realizzato dall'Amministrazione comunale di Pregnana Milanese, con ulteriore e preventiva bonifica delle vasche ivi presenti e l'adeguamento carrabile e ciclopedonale per garantire l'accessibilità all'area.


- In Comune di Vanzago

Realizzazione dei tratti mancanti della pista ciclabile che collega la fermata con il PSIC Bosco di Vanzago, subordinatamente alla verifica di dettaglio della disponibilità degli spazi utili da effettuare in coordinamento con il Comune.

Realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra la rotonda di Via Pregnana - Via Vanzago - Via Europa Unita e Via I Maggio.

Verificare la possibilità di mantenimento del collegamento viario tra Via Vittorio Veneto e la località Isola Maddalena tramite una soluzione da individuare con il contributo del Comune.

In interlocuzione con l'amministrazione comunale, dovranno essere realizzati i seguenti interventi a verde: estensione della superficie a verde in via Assisi includendo le aree di proprietà comunale contigue al parcheggio, destinate a verde pubblico, per creare una zona filtro con il PSCI Bosco di Vanzago; potenziamento dell'intervento di filtro verso il centro abitato in via Quasimodo; potenziamento nelle aree di proprietà comunale destinate a verde pubblico dell'intervento lungo via Filanda con funzione di filtro verso il centro abitato e con il pSIC Bosco Vanzago; aumento delle alberature previste presso il parcheggio fra via Vittorio Veneto e via Pregnana e inserimento di alberature e aiuole in tutto il tratto del progetto di stazione. Realizzazione di bici park in corrispondenza dei parcheggi a est e/o a ovest della linea in sostituzione dell'attuale bici park soggetto a demolizione,



Dovrà essere effettuato lo spostamento al di fuori dell'abitato, del tracciato dell'elettrodotto Cesano-Tavazzano Est compreso tra i sostegni n. 12 e n. 15, sulla base del progetto di massima elaborato da Terna su incarico dell'amministrazione di Vanzago.

- In Comune di Parabiago

D'intesa con i comuni interessati, valutare la fattibilità di una soluzione per il mantenimento della viabilità di accesso alle attività produttive anche con una ricollocazione del collegamento stradale tra il sottopasso di Via Olona e Viale Lombardia. La soluzione da valutare dovrà prevedere la possibilità dell'inserimento di un collegamento ciclabile.

Per il nuovo sottopasso ciclopedonale adiacente il ponte ad archi sul Canale Villorosi, si prescrive, la realizzazione del tratto di pista ciclabile lungo l'alzaia del Canale Villorosi sino a viale Lombardia, comprensivo dell'opera per l'attraversamento in sicurezza di tale arteria, in luogo della connessione dell'opera di attraversamento con via Sansovino.

Si chiede di valutare con il Comune, la fattibilità tecnica in termini di spazio, per integrare con rampe ciclabili il manufatto previsto nel progetto in luogo dell'attuale passaggio a livelli di Via Battisti.

Dovrà essere ripristinato il collegamento ciclopedonale tra via Zanella ed il camminamento lungo viale Matteotti in corrispondenza del sottopasso ferroviario da ampliare, attualmente svolto da via Morosini.

Qualora le rampe di accesso alla fermata dal parcheggio comunale di via Cavalieri viale Matteotti dovessero essere interessate dai lavori del potenziamento, adozione di ascensore e tipologia di finitura come previsto dal lato piazza della stazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche, qualora non fosse disponibile lo spazio per la ricostruzione delle rampe.

Subordinatamente a uno studio di fattibilità che ne escluda possibili interferenze con l'esercizio ferroviario, prevedere la copertura della banchina di accesso al primo binario della Stazione.

Dovranno essere valutate soluzioni per il collegamento della prima banchina di stazione con il parcheggio di via Sant'Anna, da realizzare senza creare soggezioni all'esercizio ferroviario.

Dovrà essere realizzato un Bici Park in una porzione del parcheggio di via Sant'Anna da individuare in collaborazione con il Comune.


A prevedere, in corrispondenza del nuovo sottopasso di via Resegone, la connessione di Via Resegone stessa con la viabilità esistente tramite la realizzazione di due rotatorie nonché all'intersezione con via Legnano con le vie Galilei e Buozzi. La ciclabilità del sottopasso medesimo (luce utile di almeno 13,50 m con l'aggiunta di una pista ciclabile di 2,50 m da prevedersi sul lato urbanizzato di Parabiago) con piano di calpestio del marciapiede e dell'attigua pista ciclabile rialzato rispetto al piano "gomma" stradale da 0,15 m (inizio rampa) a 4,00/5,00 m (fine rampa) come avviene nel sottopasso di via D'Annunzio.

Nell'ampliamento del sottopasso viale D'Annunzio occorre prevedere opere che garantiscano l'attuale funzionalità della fognatura della zona laddove l'opera interferisce con la stazione di sollevamento della rete fognaria comunale; l'ampliamento del sottopasso di viale Matteotti e realizzazione di una trincea



drenante su area standard comunale deve includere a realizzazione di un collettore fognario (diam. 1400) nella citata area comunale in adiacenza a viale Matteotti sino alla cameretta di via Butti per evitare interferenze con la rete fognaria comunale nel tratto in attraversamento della linea ferroviaria; gli scarichi provenienti dal corpo ferroviario o dai sottopassi ferroviari in progetto od ampliati debbano essere smaltiti nel sottosuolo tramite batteria di pozzi perdenti o trincee drenanti attigue alle opere previo trattamento degli scarichi con pozzetti desolatori a monte dei manufatti disperdenti per non gravare sul carico idraulico della rete fognaria comunale, previa individuazione con il Comune delle aree disponibili per l'inserimento di trincee drenanti

Prima della chiusura del sottopasso di viale D'Annunzio per il suo ampliamento dovrà essere messo in esercizio il nuovo sottopasso di via Olona; prima della chiusura del sottopasso di via Minghetti o del sottopasso di viale Matteotti per il loro ampliamento dovrà essere messo in esercizio il nuovo sottopasso di via Resegone; non potrà essere prevista la chiusura contemporanea dei sottopassi di via Minghetti e viale Matteotti.



Parte 2^a**RACCOMANDAZIONI**

Si raccomanda di studiare insieme a ogni Comune in cui si trovino aree e/o fabbricati da dismettere, un percorso amministrativo per il riutilizzo di tali proprietà.



CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

- 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche



- antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
- 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
 - 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
 - 4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
 - a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
 - b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

11A02203

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di nuova indicazione terapeutica per il medicinale per uso umano «Tarceva»

Si comunica che il Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 13 dicembre 2010 ha espresso parere non favorevole alla rimborsabilità, per le nuove indicazioni terapeutiche di seguito indicate:

TARCEVA.

Nuova indicazione terapeutica.

Tarceva è indicato in monoterapia come trattamento di mantenimento in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico con malattia stabile dopo 4 cicli di una prima linea di chemioterapia standard a base di platino.

11A01795

Comunicato di nuova indicazione terapeutica per il medicinale per uso umano «Humatrope»

Si comunica che la Commissione tecnico scientifica nella seduta del 27/28 ottobre 2010, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica di seguito indicata, senza modifiche di prezzo e condizioni negoziali.

HUMATROPE.

Nuova indicazione terapeutica.

Humatrope è indicato anche per il trattamento di pazienti con deficit staturale associato ad un'alterata funzione del gene SHOX, confermata dall'analisi del DNA.

11A01796

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 462 del 24 novembre 2010 recante la riclassificazione e il regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di aggiunta di nuova indicazione terapeutica del medicinale per uso umano «Protopic (tacrolimus)».

Nell'estratto della determinazione n. 462 del 24 novembre 2010 relativa al medicinale per uso umano PROTOPIC (tacrolimus) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 2010 - serie generale - n. 288 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione: 0,03% unguento uso cutaneo laminato 10 g 1 tubo - n. AIC 035575051/E (in base 10), 11XP8C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

